

Protocollo e data a margine

Alla Commissisone Straordinaria
 Al Sig. Segretario comunale
 Al Sig. Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di

RENDE

Ai Sigg.ri Sindaci

Ai Sigg. Segretari comunali

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali degli altri comuni Comuni della Provincia LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Crcondariali LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello di CATANZARO

Al Sig. Presidente del Tribunale di COSENZA

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di <u>COSENZA</u>

Al Sig. Dirigente Azienda Sanitaria
Provinciale
(per quanto di interesse)
di COSENZA

CIRCOLARE URGENTISSIMA

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale deii'Umbria e dell'Emilia Romagna. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Circolare ministeriale dait n. 79/2024



Si informano le SS.LL. che con decreto del Ministro dell'interno dell'11 settembre scorso è stata fissata per i giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 la data di svolgimento del turno elettorale straordinario nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.

Al riguardo, sono interessati a tale turno elettorale i comuni di Anzio e di Nettuno (in provincia di Roma) di Sparanise (in provincia di Caserta) di Cosoleto (in provincia di Reggio Calabria) nonché il comune di Rende (in provincia di Cosenza), fermo restando che in questo ultimo Comune la gestione commissariale straordinaria potrebbe essere prorogata di altri sei mesi con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre, con decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione autonoma siciliana del 17 settembre (come modificato con successivo decreto del 19 settembre) è stata fissata per i medesimi giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 la data di svolgimento dello stesso turno elettorale straordinario nel comune di Mojo Alcantara (in provincia di Messina), anch'esso sciolto ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.

Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 40 del 21 settembre scorso, sono stati convocati per gli stessi giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale deii'Umbria.

Nei medesimi giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 è altresì intendimento della Regione Emilia-Romagna convocare i comizi per l'elezione della propria Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, in tutti i comuni delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna nonché nei comuni interessati allo svolgimento del turno straordinario di elezioni amministrative per come in precedenza indicato, si dispone l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 1° ottobre 2024, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a



quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 3 ottobre 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune interessato alle consultazioni elettorali in oggetto sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 3 ottobre 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 13 ottobre 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 17 novembre 2024, in quanto lunedì 18 novembre costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio antine e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 18 ottobre 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare



i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio on/ine del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro venerdì 2 novembre 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di venerdì 2 novembre 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiama inoltre l'attenzione di codesti comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella **tessera elettorale** in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Tutti i comuni della provincia non interessati alle consultazioni elettorali in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni ed iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 1° ottobre, per le cancellazioni, e di giovedì 3 ottobre, per le iscrizioni.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il Dirigente dell'U.E.P.
Viceprefetto Vicario Coordinatore
Dott sa Rosa CORREALE

04402

dui